

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 10 giugno 1997, n. 24/77**

Registro dei soggetti che senza fini di lucro esercitano attività e gestiscono unità d'offerta previste agli artt. 114 e 115 del DPR 309/90

### L'ASSESSORE DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

riferisce che:

- il D.P.R. 309/90 "Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze", agli artt. 114 e 115, prevede che i comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze, possano avvalersi della collaborazione dei gruppi di volontariato o degli Enti Ausiliari di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
- con D.A.I.S. del 7 settembre 1990 n: 6689/43508 la Regione Sardegna ha istituito come previsto dall'art. 116 del suddetto l).P.R. l'Albo degli Enti Ausiliari dei soggetti che gestiscono strutture residenziali e semiresidenziali per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

L'On.le Assessore fa presente inoltre che in questi ultimi anni, data la complessità e la continua tra tossicodipendenze, sono sorte sul territorio regionale una pluralità di attività e di unità d'offerta, diverse dalla gestione di sedi operative residenziali e semiresidenziali.

Ciò premesso l'Assessore, ritiene opportuno al fine di censire le suddette attività e definire il quadro di riferimento, le condizioni di garanzia, di correttezza e professionalità di quanti operano in questo settore, istituire un apposito "Registro delle attività e delle unità d'offerta" gestite da:

- enti, organismi, organizzazioni, cooperative sociali strutture che si occupano di tossicodipendenze nelle aree della prevenzione e della reintegrazione sociale in base a quanto previsto dagli artt. 114 e 115 del D.P.R. 309/90;
- enti iscritti all'Albo degli enti Ausiliari relativamente alle attività, ai programmi speciali e alle unità d'offerta diversi dalla gestione di sedi operative residenziali e semiresidenziali previste dall'art. 116 del DPR 309/90.

Propone quindi, visti gli artt. 114 e 115 del DPR 309/90 "Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze":

1) di istituire il Registro dei soggetti che, senza fine di lucro, esercitano attività e gestiscono unità d'offerta, previste agli artt. 114 e 115 del DPR 309/90 con le modalità indicate negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della presente proposta;

2) di iscrivere a tale registro i soggetti di cui al punto 1 al fine di censirne le attività e anche al fine dell'eventuale instaurazione di rapporti di collaborazione con le Aziende Sanitarie e gli Enti locali secondo le modalità e le condizioni che verranno stabilite con successivi provvedimenti;

3) di affidare all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale la tenuta del "Registro delle attività e delle Unità d'offerta".

La Giunta regionale, accogliendo la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

### **DELIBERA**

in conformità.

Letto, Confermato e sottoscritto

IL COORDINATORE GENERALE

F.to Leo

IL PRESIDENTE

F.to Palomba

#### **Allegato A**

Requisiti, modalità di presentazione delle domande e procedure di iscrizione al "Registro dei soggetti che senza fine di lucro, esercitano attività e gestiscono unità d'offerta previste agli artt. 114 e 115 del D.P.R 309/90

#### **1) SOGGETTI ISCRIVIBILI**

- Gli enti, iscritti all'Albo regionale degli Enti Ausiliari, relativamente ai programmi speciali, alle attività e alle unità di offerta, diverse dalla gestione di sedi operative residenziali e semiresidenziali;
- le cooperative sociali e loro consorzi di cui alla L. 381 dell'8. I 1.91;
- le organizzazioni di volontariato, iscritte "all'Albo regionale del volontariato";
- le Associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile;
- le Associazioni costituite con atto notarile;
- le fondazioni riconosciute ai sensi dell'art 12 del Codice Civile

#### **2) AREE DI INTERVENTO**

I soggetti iscrivibili di cui alla lettera a) del precedente punto 1 possono operare attraverso l'erogazione di prestazioni e la gestione di unità di offerta nell'ambito delle tossicodipendenze nelle aree della:

- prevenzione
- riabilitazione
- reinserimento



- reintegrazione sociale

Detti soggetti nell'esercizio di attività avente carattere specificamente terapeutico-riabilitativo, quali colloqui strutturati, conduzione di gruppi ecc, dovranno utilizzare esclusivamente personale in possesso delle qualifiche professionali previste all'art 5 della Delibera della Giunta Regionale del 19.04.1994, n. 12/11.

I soggetti iscrivibili di cui alle lettere b), c), d), e), f) del precedente punto 1 possono operare esclusivamente nell'ambito delle tossicodipendenze nelle aree della

- prevenzione
- reintegrazione sociale.

### **3) DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI**

I soggetti iscritti nel presente Registro possono instaurare rapporti di collaborazione, secondo modalità che verranno stabilite dalla Regione, con:

- a) le Aziende USL relativamente alle aree della riabilitazione e del reinserimento sociale;
- b) i Comuni, le Comunità Montane, le Provincie, le Aziende USL per le aree della prevenzione e della reintegrazione sociale.

### **4) DOMANDA DI ISCRIZIONE**

La domanda di iscrizione, redatta in carta da bollo, deve essere presentata all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Settore Tossicodipendenze a firma autenticata del richiedente rappresentante legale dell'Ente.

### **5) DOCUMENTAZIONE**

Alla domanda devono essere allegati:

- per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1, gli estremi d'iscrizione ai rispettivi Albi regionali (n. decreto e data di emissione), per i soggetti di cui alla lettera c) l'iscrizione al registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperative sociali;
- per i soggetti di cui alle lettere d) e f) del precedente punto 1 giuridicamente riconosciuti, la copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente;
- per i soggetti di cui alla lettera e) del precedente punto 1, costituiti con atto notarile, la copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
- la scheda, come da allegato, compilata in ogni sua parte per ogni attività e unità d'offerta;

La domanda e la scheda, devono essere sottoscritte dal Presidente o dal legale rappresentante dell'Ente o dell'Organizzazione di volontariato.

